

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANNATA, VITALE, BERTOLDI, GAROFALO,
POLLINI, BRINA e BAIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che presentiamo in questa X legislatura è la stessa che fu presentata con l'atto Camera n. 4649 il 28 aprile dello scorso anno e che, a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento, non ha mai potuto iniziare il suo *iter*.

Partiamo dalla considerazione che il gioco della tombola in alcune regioni del nostro Paese ha tradizioni antiche e popolari.

Nella coscienza comune tale gioco non è apparso mai come un fatto immorale o socialmente pericoloso, nè come uno strumento idoneo a favorire ozi e parassitismi. Al contrario, soprattutto nei tempi attuali così convulsi e profondamente disaggreganti, il gioco della tombola si rivela ed è vissuto sempre più come uno dei pochi momenti in

cui generazioni diverse entrano in contatto, si ritrovano insieme non solo per partecipare ad un divertimento che comporta poca spesa, ma anche per contribuire coscientemente alla creazione di un fondo comune - con i proventi derivanti appunto dal gioco della tombola - con il quale assicurare alla collettività molteplici servizi ricreativi, culturali e sportivi.

In sostanza, è possibile affermare tranquillamente che le tombole organizzate, ad esempio, dei circoli dell'ARCI, delle ACLI, dell'AICS, eccetera, finiscono con il diventare socialmente utili e in non pochi casi indispensabili per migliorare la qualità della vita di una comunità.

Recentemente, in alcune parti d'Italia, interventi di organi competenti hanno impedito, sulla base di una legislazione risalente al

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lontano 1938, lo svolgimento del gioco della tombola nelle sedi di circoli aderenti ad associazioni nazionali, interrompendo così, tra l'altro, delle abitudini a cui tenevano in particolare i meno giovani, i più anziani.

La normativa vigente che disciplina il regime autorizzativo per lo svolgimento delle lotterie, delle pesche e delle tombole è vecchia di cinquant'anni ed è estremamente complicata, per cui l'espletamento di tali giochi anche

da parte di partiti politici, circoli ed associazioni che non hanno fini di lucro diventa pressochè impossibile.

Con il presente disegno di legge si intende superare tale situazione di difficoltà e rendere più agevole la possibilità di promuovere e dirigere tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza da parte dei partiti politici e dei circoli che abbiano scopi assistenziali, culturali, educativi e ricreativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - 1. I circoli ricreativi, culturali e sportivi aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, ed i partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali possono, allo scopo di raccogliere fondi per il perseguimento dei propri fini, liberamente organizzare tombole.

2. Le tombole devono svolgersi nei locali dei circoli o dei partiti promotori fra i soci degli stessi e loro familiari e l'ammontare delle cartelle da distribuire non può superare l'importo di lire cinque milioni settimanali, lire venti milioni mensili e lire cinquanta milioni per anno solare.

3. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si effettua e ai comuni limitrofi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno o almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, quando questa è limitata ad alcuni periodi dell'anno, i circoli ed i partiti devono comunicare al competente intendente di finanza il valore complessivo delle cartelle da distribuire nei limiti di cui al comma 2.

5. L'intendente di finanza competente sospende per un massimo di tre mesi le manifestazioni dei circoli e dei partiti che dovessero superare i limiti previsti al comma 2.

6. I circoli e i partiti politici di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'intendente di

finanza competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero delle tombole organizzate, il ricavato lordo della vendita delle cartelle e l'ammontare dei premi corrisposti in ogni settimana, in ogni mese e nell'intero anno solare precedente.

7. Il Ministro delle finanze può abilitare gli enti e le associazioni nazionali di cui al comma 1 ad esercitare controlli sui circoli aderenti o affiliati per verificare la correttezza dell'applicazione delle presenti norme e, in caso di accertate violazioni, revocare l'autorizzazione dell'adesione o dell'affiliazione.

8. L'intendente di finanza può autorizzare, previo nulla osta del prefetto:

a) lotterie promosse e dirette dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dai circoli loro associati o affiliati, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 60 milioni. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia in cui la lotteria si svolge;

b) pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dai circoli loro associati o affiliati, purchè il ricavato non ecceda la somma di lire 30 milioni e l'operazione sia limitata al territorio del comune.

9. I premi delle operazioni previste alle lettere a) e b) del comma 8 devono consistere soltanto in cose mobili, escluso il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 possono essere rilasciate anche ai partiti politici, rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali, nei limiti di somma ivi indicati. Per tali autorizzazioni non è richiesto il nulla osta del prefetto, nè valgono le limitazioni territoriali.

11. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina quante operazioni di quelle indicate al comma 8 possono essere autorizzate annualmente da ciascuna intendenza, tenuto conto delle domande di autorizzazione presentate nell'anno precedente».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

«Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche o banchi di beneficenza previsti nello stesso articolo il cui importo non superi, rispettivamente, la somma di lire 10 milioni e lire 5 milioni».

2. Dopo il terzo comma dello stesso articolo 41, è aggiunto il seguente:

«Nessun tributo è dovuto sul ricavato della vendita delle cartelle delle tombole e sui premi corrisposti ai vincitori».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.